

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 19-01-2009
REGIONE CAMPANIA**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2009.**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 5
del 26 gennaio 2009**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

(omissis)

ARTICOLO 2

Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità

(omissis)

3. All'onere derivante dall'attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale n.13/2004 alle commissioni consiliari competenti.

4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla UPB 4.15.38.

(omissis)

ARTICOLO 12

Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale

1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza;

b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

2. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ai soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5, di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in

Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive;
- b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

ARTICOLO 13

Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI

1. La Regione Campania favorisce sul proprio territorio i processi di aggregazione di imprese ad alta competitività, mediante il riconoscimento dei distretti industriali, tecnologici, agroalimentari e aerospaziali. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di individuazione e costituzione dei suindicati distretti e li trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Decorso sessanta giorni dalla ricezione della proposta i provvedimenti si intendono approvati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale con apposito disegno di legge le forme di gestione unitaria delle aree industriali in riforma della legge regionale 13 agosto 1998, n.16, nel rispetto della legislazione statale vigente.

(omissis)

7. E' istituito il Fondo di garanzia della Regione Campania per il sostegno alle Piccole e medie imprese (PMI) campane operanti nel comparto aerospaziale e delle alte tecnologie e per attrarne altre nuove. Tale Fondo favorisce l'accesso facilitato al credito per nuove attività industriali di elevato livello tecnologico, con l'intento di favorire una ricaduta occupazionale per gli studenti degli istituti tecnici della Regione e per i laureati delle università della Campania.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un disciplinare per l'esecuzione di quanto stabilito al comma 7. Il disciplinare è sottoposto al parere della commissione consiliare competente ed è definitivamente adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è assicurato per l'importo di euro 5.000.000,00 sulla UPB 2.83.243.

(omissis)

ARTICOLO 28

Scioglimento dell'EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali

1. La Società per azioni denominata Ente funzionale per l'innovazione e lo sviluppo regionale Spa (EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, è sciolta. La Giunta regionale adotta tutti gli atti consequenziali.

(omissis)